



COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 91 Del 29/11/2016 Ordinaria esecutività	Oggetto
	Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. Approvazione.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19.10 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

Montemerani Paolo	Sindaco	Presenti	Assenti
1 Borgogni Elisabetta	Consigliere	X	
2 Parsini o Parisini Irene	Consigliere	X	
3 Basta Giuseppe	Consigliere	X	
4 Micheli Paola	Consigliere	X	
5 Bini Silvio	Consigliere	X	
6 Bracalente David	Consigliere		X
7 Bianchini Giuliano	Consigliere	X	
8 Bari Marco	Consigliere		X
9 Papini Fabio	Consigliere	X	
10 Civale Giuseppe	Consigliere		X
11 Zanobi Mauro	Consigliere	X	
12 Belloni Marino	Consigliere	X	
		10	3

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg.ri: Zanda Nicola, Poggialini Alessandro.

Con l'intervento del Segretario Comunale Dott. Cosmi Emanuele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Montemerani Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. MONTEMERANI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COSMI EMANUELE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 1 6 DIC. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cosmi Emanuele

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee.
Approvazione.

Il Sindaco pone in approvazione il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Quadro 26/10/1995 N.447 sull'inquinamento acustico;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n.227;

Vista la L.R. Toscana n.89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e i Decreti attuativi: D.P.G.R. 08/01/2014 N. 2/R e D.P.G.R. 07/07/2014, N. 38/R;

Richiamato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) di cui alla deliberazione C.C. N. 69 del 30/11/2005 ove il territorio comunale di Buonconvento è stato suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione e immissione, i valori di qualità e quelli di attenzione delle sorgenti sonore, previsti dal D.P.C.M. 14.11.97;

Vista la proposta in allegato di Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee che definisce, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera h) della legge Quadro n. 447/95 e sulla base dei decreti attuativi della Regione Toscana di cui al comma 1, **la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti fissati dalla vigente classificazione acustica**, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose;

Considerato che ai sensi del comma 1 e dell'Art. 6 della sopra citata L. N. 447/95, il presente Regolamento disciplina le attività di intrattenimento e spettacolo e diffusione musicale nei pubblici esercizi ed in altre attività aperte al pubblico;

Valutata la necessità di adottare uno strumento normativo che garantisca di evitare le condizioni di disturbo alla quiete pubblica, ma promuova anche l'incontro fra i diritti degli esercenti di poter svolgere la loro attività imprenditoriale in modo da non ostacolare il diritto del cittadino residente nel poter trascorrere tranquillamente le ore di riposo nella propria abitazione, nonché i diritti dei turisti di poter fruire di occasioni di svago nella loro permanenza nel nostro bel territorio;

Dato atto che le procedure per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati saranno oggetto di uno specifico atto di Giunta Comunale;

Visto il Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee.



COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO:Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 49: Pareri sulla proposta di deliberazione n. 31 sottoposta

al Consiglio Comunale del 29.11.2016

avente per oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. Approvazione.

Il sottoscritto Dott. Mencarelli Manuele, in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li, 25.11.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(Dott. Mencarelli Manuele)



COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di Siena



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Definizioni

TITOLO II – MANIFESTAZIONI

- Art. 3 – Individuazione delle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo. Criteri e limiti.
- Art. 4 – Autorizzazione delle manifestazioni

TITOLO III – ORARI E LIMITI

- Art. 5 – Orari e limiti per manifestazioni e attività temporanea in zone al di fuori delle Aree destinate allo spettacolo all'aperto

TITOLO IV – CANTIERI

- Art. 6 – Generalità
- Art. 7 – Orari e limiti massimi
- Art. 8 – Casi particolari
- Art. 9 – Autorizzazioni

TITOLO V – PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

- Art. 10 – Intrattenimenti in pubblici esercizi ed in altre attività

TITOLO VI – ATTIVITÀ AGRICOLE

- Art. 11 – Macchine agricole

TITOLO VII – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

- Art. 12 – Macchine da giardino
- Art. 13 – Altoparlanti
- Art. 14 – Allarmi acustici
- Art. 15 – Cannoncini per allontanamento volatili e/o fauna selvatica
- Art. 16 – Impianti di condizionamento
- Art. 17 – Autolavaggi
- Art. 18 – Altre attività

TITOLO VIII – SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 19 – Sanzioni
- Art. 20 – Sospensione e revoca autorizzazioni
- Art. 21 – Disposizioni finali

Allegato "A" Procedure per le comunicazioni di Inizio Attività Rumorosa per il rilascio delle Autorizzazioni In Deroga

Allegato "B" Modulistica

Allegato "C" Attività ricorrenti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico in ordine alle attività rumorose temporanee, ai sensi della Legge N.447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), del D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), del Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n.227, della L.R. Toscana n.89/98 (Norme in materia di inquinamento acustico) e Decreti attuativi: D.P.G.R. 08/01/2014 N. 2/R e D.P.G.R. 07/07/2014, N. 38/R.
2. Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) di cui alla deliberazione C.C. N. 69 del 30/11/2005 il territorio comunale di Buonconvento è stato suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione e immissione, i valori di qualità e quelli di attenzione delle sorgenti sonore, previsti dal D.P.C.M. 14.11.97.
3. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera h) della legge Quadro n. 447/95 e sulla base dei decreti attuativi della Regione Toscana di cui al precedente punto 1, **la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla vigente classificazione acustica**, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
4. Inoltre, ai sensi dell'Art. 6 lettera h) della citata L. N. 447/95 il presente Regolamento disciplina le attività di intrattenimento e spettacolo e diffusione musicale nei pubblici esercizi ed in altre attività aperte al pubblico.
5. Sono escluse dal presente Regolamento le fattispecie previste dall'Art. 659 del Codice Penale, ossia le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone quali schiamazzi, abuso di strumenti sonori, strepiti di animali.
6. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 3 del presente articolo, sono individuate nell'allegato "A" al presente Regolamento.
7. Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale (ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. N. 77/2000).
8. I limiti della deroga, così come stabilito dalla D.C.R. N. 77/2000 devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica e sono misurati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose al chiuso i limiti sono misurati all'interno dell'abitazione a finestre chiuse. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti (30 minuti per i cantieri stradali così come stabilito dalla D.C.R. N. 77/2000). Quando non diversamente specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale di cui all'Art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Non si applicano le penalizzazioni per componenti tonali o impulsive come definite nell'allegato B del D.P.C.M. 16/03/98.

Art. 2 – Definizioni

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

1. **Attività rumorose temporanee.** Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle attività che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito e che si esauriscono in periodi di tempo limitati e/o legati ad ubicazioni variabili.
2. **Manifestazioni.** Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla disciplina di cui al Titolo II, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, manifestazioni a qualunque altro titolo, luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico e che hanno carattere di attività temporanee, come sopra definite.
3. **Per attività ricorrenti** si intendono le manifestazioni e attività svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti.

TITOLO II – MANIFESTAZIONI

Art. 3 - Individuazione delle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo. Criteri e limiti.

1. Le manifestazioni che si svolgono nelle aree idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone, come previsto nel P.C.C.A. all'Art. 4.3.5 debbono, di norma, rispettare i limiti indicati nella stessa. L'area è stata individuata con deliberazione C.C. 69 del 30/11/2005 di Approvazione del Progetto di Piano di classificazione acustica del territorio comunale e rientra nella classificazione acustica di classe IV.
2. Nelle altre aree, ivi comprese quelle di classe III che annovera anche il centro urbano, per determinate attività ricorrenti, sarà consentito lo svolgimento di manifestazioni in deroga ai limiti di zona previsti, secondo i criteri ed i limiti del presente Regolamento Comunale.
3. L'elenco dei luoghi di cui al precedente comma 2 potrà essere modificato o integrato con delibera di Giunta Comunale.
4. Al di fuori degli orari indicati all'Art. 5 nel presente Regolamento, dovranno essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

Art. 4 - Autorizzazione delle manifestazioni

1. La domanda di autorizzazione per le manifestazioni deve essere conforme alle procedure indicate nell'Allegato "A" al presente Regolamento.
2. Nel caso di manifestazioni organizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono in un medesimo luogo con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico, in assenza di criticità pregresse, non è necessario ripresentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la previsione d'impatto acustico di cui al comma precedente.
3. Il Comune può individuare, sulla base di un'indagine storica delle autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti, l'elenco dei luoghi dove si svolgeranno manifestazioni le quali potranno essere autorizzate con procedure semplificate secondo quanto sarà disposto nell'atto di cui all'articolo 1 comma 6.
4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni dovranno tenere conto delle possibili criticità derivanti da manifestazioni che si svolgono in siti contigui.
5. L'autorizzazione potrà prevedere un programma di monitoraggi acustici, da svolgersi a cura degli organizzatori, al fine verificare il rispetto dei limiti dichiarati. I provvedimenti di autorizzazione possono contenere limitazioni ed indicazioni di ordine temporale, tecnico e procedurale volte alla limitazione del disturbo arrecato alla popolazione residente, il cui rispetto è obbligatorio, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
6. La violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.
7. Nel Comune di Buonconvento (SI), tenendo conto delle attività storicamente presenti nell'arco dell'anno, si segnala un elenco di attività ricorrenti che con cadenza annuale ricadono

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

quasi tutte all'interno di un periodo temporale di circa 4 mesi (1° giugno – 30 settembre). Pertanto, per gli eventi compresi in tale arco temporale potrà essere fatto riferimento dal richiedente, alla relazione del tecnico competente già in precedenza presentata e completa di data di inizio e fine dell'attività, garantendo le condizioni di durata, orario e valori di emissione sopra richiamati e nelle modalità previste al documento di cui all'Art. 1 comma 6 del presente Regolamento Comunale. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

TITOLO III – ORARI E LIMITI

Art. 5 – Orari e limiti per manifestazioni e attività temporanea in zone al di fuori delle aree destinate allo spettacolo all'aperto

I limiti massimi di giorni imposti di cui al successivo punto 3) sono riferiti all'area interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.

1) LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE:

- a) 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- b) 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

2) GIORNI: Tutti;

3) DURATA:

- A. Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti, per oltre 20 giorni nel corso dell'anno, anche se riferiti a eventi o sorgente di rumore diverse (Art. 16 comma 2 lettera a) punto 3 D.P.G.R. Toscana 07/07/2014, n. 38/R), se trattasi di eventi all'aperto ed organizzate o patrocinate dal Comune;
- B. Nelle zone con presenza di abitazioni, nell'ambito del limite massimo di giorni individuati alla precedente lettera A), non possono essere concesse deroghe ai limiti, per oltre 10 giorni nel corso dell'anno, anche se riferiti a eventi o sorgente di rumore diverse (Art. 16 comma 2 lettera b) punto 3 D.P.G.R. Toscana 07/07/2014, n. 38/R), se trattasi di eventi all'aperto ed organizzati da soggetti privati;
- C. Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti, per oltre 5 giorni nel corso dell'anno, anche se riferiti a eventi o sorgente di rumore diverse (Art. 16 comma 2 lettera c) D.P.G.R. Toscana 07/07/2014, n. 38/R), se trattasi di eventi al chiuso, da chiunque siano essi organizzati.

4) ORARIO: Dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

TITOLO IV – CANTIERI

Art. 6 – Generalità

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
2. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
3. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge quadro 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 7 - Orari e limiti massimi

1. L'attività dei cantieri edili, stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle 19.00 nel periodo estivo (mesi da giugno a settembre compreso) e dalle ore 08.00 alle 19.00 negli altri periodi dell'anno.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) maggiore o uguale 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) maggiore o uguale 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
4. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) in cantieri stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, è svolta, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
5. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 8 - Casi particolari

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e/o di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo successivo. Sono pertanto esonerati dalla richiesta di deroga e possono operare senza limiti di orario e di rumorosità, purché la durata sia prevista entro 5 giorni.

Art. 9 – Autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati non necessita di specifica autorizzazione che si intende compresa nei titoli edilizi abilitanti.

2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o di orario sopra individuato, possono richiedere specifica deroga.

3. Le deroghe a limiti e orari per cantieri di:

a) opere pubbliche comunali,

b) interventi sulle infrastrutture stradali,

c) interventi sulle infrastrutture tecnologiche (es: illuminazione pubblica, rete distribuzione energia elettrica, acqua, gas, ecc.),

d) manutenzione e cura del verde pubblico,

sono rilasciate dal Responsabile Area Tecnica qualora l'attività del cantiere interferisca in maniera significativa e problematica con la mobilità privata, i servizi di trasporto pubblico o altri servizi pubblici quali, per esempio, la raccolta dei rifiuti.

4. Ai cantieri per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

TITOLO V – PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 10 – Intrattenimenti in pubblici esercizi ed in altre attività

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, autorizzabili in deroga, quelle esercitate presso i locali di cui al comma 1 del presente Art. 10, allorquando non superino complessivamente i limiti massimi di giorni imposti dall'Art. 16 del D.P.G.R. Toscana 07/07/2014, n. 38/R.

1. Il presente articolo disciplina le attività di piccoli trattenimenti musicali effettuati negli esercizi di:

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar,
- mense, attività ricreative, agro - turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, piscine,

secondo i limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

2. I PICCOLI INTRATTENIMENTI DEVONO AVERE CARATTERE DI COMPLEMENTARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ ALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE, L'ASSETTO ORDINARIO DEL LOCALE NON DEVE ESSERE MODIFICATO MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI O ALLESTIMENTI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO TALI DA TRASFORMARE LO STESSO IN LUOGO DI PUBBLICO SPETTACOLO.

3. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO, QUALORA SVOLTA NELL'AMBITO DI UNA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, È SOGGETTO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 68 E 80 DEL T.U.L.P.S. (R.D. N. 773/1931).

4. Le attività di piccolo intrattenimento musicale, purché senza previsione di ballo, in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, sono soggette alla presentazione di Comunicazione di attività rumorosa temporanea e dovrà essere corredata da quanto previsto nell'allegato "A" al presente Regolamento. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Art. 8, comma 5, della Legge 26/10/1995, n.447, sulla scorta di apposita relazione del tecnico competente in acustica ambientale, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore individuati dal documento di classifica acustica, intendendo con il termine di limite di emissione del rumore, il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

5. Per i luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo di cui al precedente comma 3) si applica il D.P.C.M. N. 215/1999 con valore ai livelli massimi di emissione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione.

6. Le attività definite a bassa rumorosità nel D.P.R. N.227/2011, sono escluse dall'obbligo della presentazione di qualsiasi documentazione prevista all'Art. 8 comma 2 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995, n. 447.

7. La diffusione musicale negli esercizi commerciali nei quali la musica non è indispensabile alla tipologia di attività svolta (supermercati, negozi di abbigliamento, acconciature, ecc.) è ammessa negli orari di apertura del negozio e non è soggetta alle disposizioni procedurali di cui al presente Regolamento; il volume deve essere tale da non arrecare disturbo ai passanti e agli abitanti vicini. Eventuali abusi saranno puniti ai sensi dell'Art. 659 del C.P.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

8. Alle attività rientranti nelle tipologie elencate nei precedenti commi 4 e 5, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene data la possibilità di uniformarsi alla nuova disciplina in materia di diffusione sonora, con presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO VI – ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 11 – Macchine agricole

1. L'impiego temporaneo e stagionale di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.
2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, che dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e che siano in buono stato di manutenzione.

TITOLO VII – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 12 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione della manutenzione del Verde Pubblico) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico; macchine ed impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 13 – Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti esterni su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Art. 14 – Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. L'emissione sonora dovrà comunque essere intervallata e contenuta nella durata massima di tre minuti primi.

Art.15 - Cannoncini per allontanamento volatili e/o fauna selvatica

1. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore o uguale a 7 minuti, entro una fascia di distanza pari a mt. 500 dal perimetro urbano;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni isolate e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 mt.

Art. 16 – Impianti di condizionamento

- 1) L'istallazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati dalla Tab. B dell'Allegato A del D.P.C.M 15 Dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, la Normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- 2) I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 17 - Autolavaggi

- 1) L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito solo nel periodo diurno.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- 2) Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

Art. 18 – Altre attività

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 con esclusione della domenica e dei giorni festivi.
2. L'attività degli artisti di strada è disciplinata dal vigente Art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana. In particolare è vietato l'uso di amplificatori sonori.

TITOLO VIII – SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95 e Art. 17 L.R. 89/98.
2. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309,00 Euro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 659 e 660 del codice Penale. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
3. Si applica l'ammenda da 103,00 euro a 516,00 Euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Art. 20 – Sospensione e revoca autorizzazioni

Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 17 punto 5) della L.R. N.89/98, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

La persistente e ripetuta inosservanza dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, comporta la revoca dell'Autorizzazione rilasciata in deroga .

Art. 21 – Controlli

Il Comando di Polizia Municipale al fine della verifica dei livelli di rumorosità emessi a seguito delle attività rumorose disciplinate dal presente Regolamento potrà avvalersi dei controlli fonometrici secondo modalità operative previste in accordo con l'Azienda Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione – Agenti Fisici.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale si rimanda alla normativa vigente in materia.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena



ALLEGATO "A"

PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Campo di applicazione

- A. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale che supera i limiti di zona previsti dal P.C.C.A., ma che rientra nelle condizioni stabilite nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, necessita di comunicazione da inviare al comune di Buonconvento almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, presentando in allegato specifica istanza in bollo, di autorizzazione in deroga, corredata dalla documentazione sotto indicata.
- B. L'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione in deroga, non si avvale del parere dell'Azienda U.S.L. competente, nei casi specificati all'Allegato 4 punto 4.2 del Decreto Presidente della Giunta Regionale 07/07/2014, n. 38/R e ricorre alla **procedura semplificata**.
- C. Negli altri casi sarà attivata la **procedura non semplificata** con previsione del parere dell'Azienda U.S.L. competente.

1. Documentazione per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili da presentare qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi:

- 1) Una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D. Lgs. N. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- 2) l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- 3) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- 4) una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. Toscana n.89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.
- 5) attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria da effettuarsi al Comune di Buonconvento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Qualora la durata del cantiere non superi i 5 giorni lavorativi è sufficiente la presentazione da parte del titolare dell'attività della sola istanza in bollo con la quale viene richiesta l'autorizzazione al superamento dei limiti di zona.

L'Ufficio competente accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti e provvede al rilascio dell'autorizzazione attraverso il Responsabile Area Tecnica.

2. Documentazione da presentare da parte dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali di cui all'Art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto (di cui ai commi b e c del punto 4.2 Allegato 4 del Decreto Presidente della Giunta Regionale 07/07/2014, n. 38/R):

- 1) Una relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite dall'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose;
- 2) L'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.
- 3) Attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria da effettuarsi al Comune di Buonconvento.

L'Ufficio competente accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti e provvede al rilascio dell'autorizzazione attraverso il Responsabile Servizio S.U.A.P. Associato.

3. Documentazione da presentare per le attività temporanee e manifestazioni di durata superiore ai tre giorni:

L'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione in deroga, non si avvale del parere dell'Azienda U.S.L. competente, nei casi specificati all'Allegato 4 punto 4.2 del Decreto Presidente della Giunta Regionale 07/07/2014, n. 38/R.

- 1) L'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- 2) Una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- 3) Una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.
- 4) Attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria da effettuarsi al Comune di Buonconvento.

L'Ufficio competente accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti e provvede al rilascio dell'autorizzazione attraverso il Responsabile Servizio S.U.A.P. Associato.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

L'importo relativo dovrà essere corrisposto dal richiedente all'Amministrazione Comunale, al momento dell'inoltro della richiesta di autorizzazione in deroga, secondo i seguenti importi:

- € 50,00 procedura semplificata
- € 70,00 procedura non semplificata con parere

e per il tramite delle seguenti modalità di versamento:

bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale,

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- pagamento in contanti in favore della Tesoreria Comunale presso la Banca C.R.A.S. filiale di Buonconvento
- versamento su c/c postale n. 14166532 intestato al Comune di Buonconvento.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena



ALLEGATO "B"

MODULISTICA

bollo

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (PROVVEDIMENTO DI TIPO SEMPLIFICATO) AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(Rif. Allegato "A" del Regolamento Comunale - per cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V con durate non superiori a 5 giorni lavorativi)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI BUONCONVENTO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Si allega pertanto copia dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari a € 50,00.

In fede

Data _____ firma _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

bollo

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (PROVVEDIMENTO DI TIPO SEMPLIFICATO) AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(Rif. Allegato "A" del Regolamento Comunale Punto 1 - cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V con durate superiori a 5 giorni lavorativi)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI BUONCONVENTO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Si allega pertanto copia dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari a € 50,00.

Allega la seguente documentazione:

1. Una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D. Lgs. N. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
2. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
3. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
4. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. Toscana n.89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

In fede

Data _____ firma _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ
RUMOROSA TEMPORANEA**

(attivazione della procedura non semplificata con parere dell'Ente preposto)

bollo

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI BUONCONVENTO**

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Si allega pertanto copia dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari a € 70,00.

Allega la seguente documentazione:

1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, con particolare riguardo agli edifici scolastici, ospedali e case di cura, luoghi in cui il silenzio è condizione necessaria per la loro fruizione, e riportante l'indicazione anche grafica delle aree del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.

2) Relazione tecnico-descrittiva redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della L.R. 89/98 e Legge 447/95, con i seguenti contenuti: descrizione, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali sia previsto l'obbligo di certificazione acustica; accorgimenti previsti per la limitazione del disturbo; piano temporale di svolgimento delle lavorazioni rumorose; ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Data _____ firma _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (PROVVEDIMENTO DI TIPO SEMPLIFICATO) IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(Rif. Allegato "A" del Regolamento Comunale Punto 2 per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto con durate non superiori a 3 giorni)

bollo

AL SINDACO
DEL COMUNE DI BUONCONVENTO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Si allega pertanto copia dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari a € 50,00.

Allega la seguente documentazione:

- 1) relazione che attesti il rispetto dei valori limite e fasce orarie stabilite dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose;
- 2) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo alla popolazione esposta al rumore.

In fede.

Data _____ firma _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto con durate superiori a 3 giorni)

bollo

AL SINDACO
DEL COMUNE DI BUONCONVENTO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Si allega pertanto copia dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari a € 50,00.

Allega la seguente documentazione:

- 1) L'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- 2) Una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- 3) Una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

In fede.

Data _____ firma _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili per cui non è prevista deroga)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI BUONCONVENTO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta) _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. (solo per attività di tipo non itinerante) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, e riportante l'indicazione anche grafica delle aree del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile per l'identificazione e la quantificazione del disturbo alla popolazione comunque prodotto dall'attività.

In fede.

Data _____ firma _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

**DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO SOSTITUTIVA
DEL NULLAOSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA L. 447/95
(per attività produttive e commerciali)**

AL SINDACO
DEL COMUNE DI BUONCONVENTO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ente ditta _____

_____ (nome ente, ditta)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax) _____
CF _____ P.IVA _____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti

**PRESENTA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' EX. ART. 19 DELLA LEGGE 241/1990 IN
SOSTITUZIONE DEL NULLAOSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95 E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

A tal fine il sottoscritto Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, e riportante l'indicazione anche grafica delle aree del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.
2. relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico competente ai sensi della L. 447/95 e L.R. 89/98, sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, caratteristiche temporali di funzionamento, vie propagazione del rumore, confini dell'insediamento, ubicazione dei recettori, livelli di rumore prima dell'attivazione dell'attività ed ogni altra informazione ritenuta utile, da cui sia deducibile il rispetto dei limiti di legge vigenti o, in caso di non rispetto, in cui siano indicati i provvedimenti di ordine tecnico e procedurale per riportare le emissioni rumorose nei limiti suddetti.
3. (solo nei casi di attività artigianali, commerciali e di servizi inserite in edifici abitativo) attestazione del rispetto dei requisiti acustici degli impianti tecnologici a servizio dell'attività e degli elementi strutturali di separazione dagli ambienti abitativi confinanti.

Il sottoscritto si impegna a rispettare le prescrizioni che verranno indicate in fase di rilascio del nullaosta

In fede.

Data _____ firma _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' PER ATTIVITA' ESENTI DALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

(attività produttive e commerciali con emissioni non significative)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI BUONCONVENTO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ente ditta _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CF _____ P.IVA _____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti

PRESENTA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' EX. ART. 19 DELLA LEGGE 241/1990 IN SOSTITUZIONE DEL NULLAOSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Tipologia di attività (barrare quella di interesse)

abbigliamento

- Confezione di tessuto
- Confezione di maglieria
- Lavanderie al pubblico, tintura di capi
- Modelliste, figuriniste
- Produzione calzature (escluso montaggio e suolatura)
- Riparazione calzature
- Riparazione capi in pelle
- Sarti
- Ricamo a mano
- Stampa su tessuto per applicazione a caldo
- Stirerie
- Taglio, ripasso, imbusto
- Asolatura, applicazioni bottoni
- Produzione tessuti a mano, decorazione su tessuti senza macchine

Settore acconciatura ed estetica

- Acconciatori

33

- Estetiste, manicure

Settore agroalimentare

- Disossatura manuale
- Produzione artigianale di pasta
- Gelaterie
- Pasticcerie
- Rosticcerie, friggitorie e produzione pizze al taglio
- Stagionatura prosciutti

Settore artistico

- Liutai, costruzione artigianale di strumenti a corda, restauro strumenti musicali senza impiego di macchine utensili
- Intagliatori di legno a mano
- Lavorazione artistica di cuoio e pelle
- Orologiai
- Riparazione oreficeria, bigiotteria
- Restauri d'arte (dipinti conrici, mobili, stucchi) e Studi d'arte (pittura, disegno)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Settore ceramica e vetro

- Decorazioni su ceramica
- Allestimento campionari di piastrelle

Settore chimica

- Biomedicale (solo assemblaggio)
- Laboratori di analisi

Settore commercio e pubblici esercizi

- Alberghi
- Bar senza intrattenimenti musicali
- Benzinai
- Lavaggio auto in zona non prossima ad abitazioni
- Commercio al minuto
- Commercio all'ingrosso (esclusa movimentazione con mezzi meccanici in esterno)
- Mense, ristoranti, pizzerie
- Ambulanti

Settore edilizia

- Imbianchini

Settore grafica e fotografia

- Copisterie
- Decorazioni murali e su tela
- Neonisti
- Studi grafici e pubblicitari
- Fotografi
- Legatoria a mano
- Fotocomposizione
- RegISTRAZIONI video e fonografiche

34

- Eliografia
- Fotolaboratori

Settore legno

- Montaggio cornici
- Tappezzieri

Settore servizi e turismo

- Decorazione con fiori
- Gestione imprese turistiche, noleggio di mezzi di trasporto
- Odontotecnici
- Servizi di informatica
- Tecnici ortopedici
- Derattizzazione
- Imprese di pulizia
- Podologi, masso-fisioterapisti, massaggiatori
- Uffici e servizi amministrativi
- Vendita e tolettatura animali
- Palestre sprovviste di impianti di diffusione sonora, non confinanti con unità abitative
- Sportelli bancari automatici
- Agenzie e sportelli turistici
- Ambulatori medici

35

DICHIARA

di non aver installato sorgenti sonore che immettano rumore in ambiente esterno. In particolare dichiara di non avere in ambiente esterno alcuna delle seguenti sorgenti di rumore:

(elenco non esaustivo)

- impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
- impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)
- impianti di depurazione ed antinquinamento (aria, acqua ecc.)
- impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)
- impianti di servizio (autolavaggi ecc.)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- f) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (torri, centraline ecc.)
- g) impianti pneumatici ausiliari (aria compressa ecc.)
- h) emissioni condotte in atmosfera
- i) attività rumorose svolte all'esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo e/o movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di recupero)

In fede.

Data _____ firma _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Allegato "C"

Attività ricorrenti

Nel periodo di Settembre di ciascun anno, a cominciare dal terzo venerdì del mese e per una durata di dieci giorni consecutivi, si svolge abitualmente nel borgo di Buonconvento la manifestazione Sagra della Val d'Arbia, la cui organizzazione ha trovato applicazione nel Regolamento Comunale di cui alla deliberazione C.C. n. 30 del 11/06/2015.

Lo svolgimento della manifestazione interessa l'area del centro storico del capoluogo e le aree limitrofe allo stesso. In tali aree e per la durata della Sagra della Val d'Arbia è disposta la deroga alle prescrizioni del presente regolamento, secondo i contenuti dell'autorizzazione adottata in deroga all'orario per gli eventi all'aperto, con il limite delle ore 01,30 come da Atto prot. n. 12529 emanato in data 19/09/2015.

Si rende comunque necessario da parte degli organizzatori gli eventi e spettacoli musicali, l'adozione delle misure tecniche, procedurali atte a mitigare l'impatto acustico nei confronti dei residenti nelle zone e necessarie alla tutela della salute del pubblico.

Dovranno essere altresì controllate e limitate a cura degli organizzatori gli eventi e spettacoli musicali, le altre rumorosità potenzialmente disturbanti; in particolare, occorrerà che sia effettuata attività di sorveglianza nei confronti del pubblico intervenuto, tesa a scongiurare episodi che possano arrecare disagio ai residenti per schiamazzi, nel corso dello svolgimento la manifestazione.

I seguenti accorgimenti dovranno essere messi in atto dagli organizzatori durante tutto il periodo di svolgimento degli eventi programmati:

- a) I processori dinamici installati in serie ai componenti di regolazione del suono, ovvero i sistemi di regolazione e/o di limitazione degli amplificatori finali, dovranno essere preventivamente regolati affinché in corrispondenza dell'area di massima rumorosità accessibile al pubblico, in prossimità cioè delle casse acustiche, vengano rispettati i seguenti valori massimi di pressione sonora:
LAeq non superiore a 95,0 dB(A)
LASmax non superiore a 102,0 dB(A)
- b) I diffusori acustici degli impianti di amplificazione sonora dovranno essere installati su appositi sostegni, in maniera da essere orientati dall'alto verso il basso ed in direzione del centro della folla, per limitare la propagazione del rumore verso i recettori presenti nelle vicinanze e permettere così l'assorbimento delle prime riflessioni.
- c) Gli impianti di diffusione sonora potranno essere attivati solamente nel periodo di validità della deroga, nonché nel tempo strettamente necessario alle operazioni di taratura dei sistemi di regolazione e limitazione della potenza dell'impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora.

REP. 247



COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune il giorno **16 DIC. 2016** e così per 15 giorni consecutivi.

Li, **16 DIC. 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cosmi Emanuele

ESECUTIVITA':

- Art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000
(immediatamente eseguibile)
- Art. 134 c. 3 D.Lgs 267/2000
(dopo 10 gg. Dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cosmi Emanuele